

Udine, 6 aprile 2020

**Oggetto: Malattia, quarantena, prescrizione di assenza e COVID-19**

Circolare numero 021/2020

---

**In breve:**

A seguito della pandemia da COVID-19 le aziende si trovano a dover gestire, sia veri e propri eventi di malattia, sia altri eventi di tipo “sanitario” che, pur impedendo al lavoratore di recarsi al lavoro, non vanno confusi con la malattia.

Nell’approfondimento forniamo alcune indicazioni a riguardo.

**Approfondimento:**

Per malattia si intende un evento morboso che determina una temporanea incapacità lavorativa. In caso di malattia il lavoratore è giudicato completamente inabile al lavoro a ragione della diagnosi individuata dal medico curante. La malattia e il ricovero ospedaliero conseguenti alla COVID-19 sono ordinarie ipotesi di assenza per malattia e ricovero.

Per quarantena si intende un periodo di isolamento (per la COVID-19 è fissato in 14 giorni) al quale vengono sottoposte le persone ritenute portatrici di agenti infettivi. L’isolamento può avvenire in specifiche strutture oppure anche presso il domicilio della persona. La quarantena può essere disposta solo dagli operatori sanitari competenti per territorio che provvedono anche alla sorveglianza attiva (controllo periodico del soggetto in quarantena).

<b>QUARANTENA</b>
-------------------

Il lavoratore in quarantena non è inabile al lavoro, gli viene semplicemente impedito di lavorare per evitare la diffusione del contagio. La quarantena potrebbe trasformarsi in malattia, ma potrebbe anche essere che il lavoratore non sviluppi alcun evento morboso.

Le due cause tipiche di quarantena sono il rientro in Italia da zone a rischio (quarantena con permanenza domiciliare fiduciaria), oppure l’essere entrati in stretto contatto con soggetti infetti (quarantena con sorveglianza attiva). Il lavoratore, per essere considerato in quarantena, deve ricevere apposita comunicazione (non un certificato medico) dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASS che provvede ad avvisare anche il medico curante. Il medico curante, in funzione della comunicazione ricevuta, provvede a redigere il certificato medico.

In pratica il lavoratore in quarantena dovrebbe sempre ricevere:

- 1) una certificazione che lo obbliga all’isolamento dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASS;
  - 2) un certificato medico di malattia dal proprio medico curante;
- fino al 16 marzo è ammessa l’assenza della certificazione di cui al punto 1).

Ad oggi, in ipotesi di quarantena, l’attestato di malattia che riceve il datore di lavoro è un attestato ordinario senza ulteriori indicazioni. Pertanto, salvo che il dipendente non fornisca indicazioni specifiche, vi è il concreto rischio di equiparare la quarantena alla malattia. Si precisa che l’azienda non ha la possibilità di fare richieste formali al dipendente per evidenti ragioni di privacy.

L'art.26 del DL18/2020 prevede l'equiparazione dell'evento "quarantena" all'evento "malattia" ai soli fini del trattamento economico. Inoltre è previsto che il periodo di quarantena non venga conteggiato ai fini del comporto (periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia). Pertanto è molto importante distinguere i certificati medici per malattia dai certificati medici per quarantena.

In attesa che l'Inps predisponga un sistema atto a distinguere le due certificazioni si invitano le aziende, nel rispetto delle norme sulla privacy, ad acquisire tutte le informazioni utili al fine di consentirne la distinzione.

Dal punto di vista delle presenze i due eventi vanno tenuti separati ed evidenziati con due giustificativi di assenza diversi:

*Malattia Ordinaria* (sia essa dovuta a covid-19 o meno): **MA - Malattia**

*Quarantena* (da individuare con certificato di malattia e Provvedimento del Dipartimento di Prevenzione ASS): **A4 - Quarantena sorv.attiva COVID19**

#### PRESCRIZIONE DI ASSENZA DAL SERVIZIO / RICOVERO

L'art.26 del DL18/2020 prevede una ulteriore particolarità che riguarda i soggetti fragili ovvero:

- i lavoratori disabili con connotazione di gravità di cui alla legge 104/92;
- i lavoratori immunodepressi, i lavoratori con esiti di patologie oncologiche e i lavoratori che svolgono terapie salvavita, sempre che abbiano ottenuto una certificazione attestante una condizione di rischio.

Queste due categorie di dipendenti possono ottenere una prescrizione di assenza dal servizio da parte di un'autorità sanitaria – presumibilmente anche dal medico curante – in base alla quale il dipendente deve rimanere assente dal lavoro fino al 30 aprile 2020 e ciò, evidentemente, perché in caso di contagio il quadro clinico potrebbe risultare compromesso.

Pur non trattandosi di un ricovero vero e proprio, la norma prevede che la "prescrizione di assenza dal servizio" venga equiparata al ricovero ospedaliero con tutte le conseguenze economiche del caso. Anche in questo caso, come per la quarantena, è molto importante distinguere i certificati medici di malattia da quelli di ricovero/prescrizione di assenza dal servizio. Purtroppo mancano indicazioni Inps a riguardo.

Dal punto di vista delle presenze l'evento di cui trattasi deve essere tenuto distinto dagli eventi MA e A4 ed evidenziato con il seguente giustificativo di assenza:

*Gravi patologie con prescrizione di assenza dal servizio:* **A5 - Assenza aut. sanitarie COVID19**

Gli eventi "quarantena" e "ricovero/prescrizione di assenza dal servizio" hanno una ulteriore particolarità che li rende nettamente diversi dalla malattia, infatti gli oneri sostenuti dalle aziende per tali eventi possono essere posti a carico dello Stato.

Le aziende potranno presentare all'Inps domanda di rimborso degli oneri sostenuti con una procedura della quale ancora non vi è evidenza.

Per completare segnaliamo che in una prima fase sembrava che la certificazione di malattia dell'evento "quarantena" potesse essere individuata con il codice (V 29.0) da apporre sul certificato ed analogamente la certificazione medica del "ricovero/prescrizione di assenza dal servizio" potesse essere distinta con codice (V07). In questo momento sembra che l'Inps abbia inibito ai medici curanti l'uso di questi codici.